

Assicurazione: Danni a Impianti e Apparecchiature Elettroniche



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto: "Elettronica"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza che indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (impianti ed apparecchiature elettroniche) collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.



Che cosa è assicurato?

L'Impresa di Assicurazione garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, specificatamente indicati in polizza, in conseguenza di un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

In particolare sono coperti i danni materiali e diretti causati da:

- ✓ Guasti in genere
- ✓ Incendio
- ✓ Furto
- ✓ Altri danni materiali

Data la natura variabile della attività e di destinazione d'uso per i quali sono utilizzati i beni assicurati e delle realtà soggettive che ciascuna attività potrebbe avere, le garanzie previste possono essere derogate e/o integrate da specifiche garanzie e normative da convenirsi tra l'Impresa di Assicurazione ed il Contraente e che dovranno risultare dal contratto di assicurazione sottoscritto da entrambe le parti.

La copertura assicurativa della polizza di assicurazione Impianti e Apparecchiature Elettroniche è prestata nella forma a "Valore Intero".



Che cosa non è assicurato?

Gli enti:

- ✗ posti in fabbricati ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- ✗ che abbiano sofferto nell'ultimo quinquennio danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza.

- ✗ che siano già coperti di assicurazione presso altra Impresa di Assicurazione.
- ✗ posti in fabbricati in cattive condizioni di statica e manutenzione.



Ci sono limiti di copertura?

Principali rischi esclusi.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- ! causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente dei Rappresentanti Legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o il venditore delle cose assicurate
- ! verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi e collaudo non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- ! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- ! causati da difetti già esistenti e/o noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza o dell'inserimento in garanzia delle cose assicurate indipendentemente dal fatto che l'Impresa di Assicurazione ne fosse a conoscenza;
- ! ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
- ! verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- ! indiretti da qualsiasi causa originati.



Dove vale la copertura?

- ✓ Territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto:
L'Assicurato ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Nel corso della durata del contratto:
L'Assicurato deve comunicare all'Impresa di Assicurazione i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelli tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.
- In caso di sinistro:
L'Assicurato deve:
 - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni dell'Impresa di Assicurazione prima delle riparazioni;
 - deve dare avviso all'Intermediario entro tre giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro;
 - in caso di furto, rapina o di altro sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente e trasmetterne copia all'Impresa di Assicurazione;
 - conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno;
 - fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute per evitare o diminuire lo stesso.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione.

E' possibile richiedere il frazionamento del premio annuale in rate semestrali con un aumento del 3% sul premio annuale, purché il premio minimo di rata non sia inferiore a € 100,00.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, circolare o postale (munito della clausola di "non trasferibilità"), bonifico bancario, carta di credito, carta di debito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza può avere durata annuale o poliennale. In ogni caso non sono di norma ammesse polizze di durata inferiore all'anno.

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il contratto, se non disdettato, si rinnova automaticamente per l'anno successivo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può disdire la polizza (di durata non inferiore ad un anno) alla scadenza annuale, tramite invio di raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di preavviso.

Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite invio di una raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Assicurazione: Danni a Impianti e Apparecchiature Elettroniche



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto "Elettronica"

Data di aggiornamento: 01.12.2019

Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1

Numero Verde 800.114.433 sito internet: www.aviva.it PEC: aviva_italia_spa@legalmail.it

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.

Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.

L'Impresa di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 127.430.643€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 86.434.307€.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa di Assicurazione stessa è pari al 129%.

L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 287%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue:

✓ Danni da Furto

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

1) violandone le difese esterne mediante:

a) rottura, scasso;

b) uso fraudolento di chiavi false, uso di grimaldelli o arnesi simili;

c) uso di chiavi autentiche sottratte o smarrite, sempre che sia stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 24 ore dalla data di sottrazione o smarrimento, fermo restando che la garanzia sarà operante entro il termine massimo di 2 giorni dalla data della denuncia;

2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

In base alla tipologia del rischio e alle esigenze del Contraente, possono essere espressamente richiamate e rese operanti le seguenti Condizioni Particolari:

- Enti assicurati (assicurazione globale):

il Contraente dichiara, e l'Impresa di Assicurazione prende atto, che viene assicurato nel suo complesso l'insieme delle apparecchiature elettroniche del tipo precisato alle partite assicurate indicate in polizza, installate e presenti all'interno dei locali sopra indicati, il cui valore singolo è riportato dalle scritture contabili dell'Assicurato

- Impianti ed apparecchi per diagnosi e la terapia con raggi energetici
- Impianti ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria

Valore assicurabile

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa di Assicurazione è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi	<p>È possibile estendere la copertura ai danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, sequestri, di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.</p> <p>Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto tra le Parti che il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nei limiti d'indennizzo annui e previa detrazione per singolo sinistro, di quanto indicato nel dettaglio degli scoperti, franchigie e limiti d'indennizzo riportato in polizza.</p>
Terremoto	<p>Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un corso di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismica più vicina.</p> <p>Resta convenuto tra le Parti che il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nei limiti d'indennizzo annui e previa detrazione per singolo sinistro, di quanto indicato nel dettaglio degli scoperti, franchigie e limiti d'indennizzo riportato in polizza.</p>
Maggiori costi	<p>Qualora assicurati in polizza con specifica partita e sia corrisposto relativo premio, in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, l'Impresa di Assicurazione indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.</p> <p>Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; b) applicazione di metodi di lavoro alternativi; c) prestazioni di servizi da terzi.
Supporto dati	<p>Qualora assicurati in polizza con specifica partita e sia corrisposto relativo premio, l'Impresa di Assicurazione indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa con esclusione dei dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato, causati da un sinistro indennizzabile.</p> <p>Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.</p> <p>Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto tra le Parti che il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nei limiti d'indennizzo annui e previa detrazione per singolo sinistro, di quanto indicato nel dettaglio degli scoperti, franchigie e limiti d'indennizzo riportato in polizza.</p>
Programmi standard in licenza d'uso	<p>Qualora assicurati in polizza con specifica partita e sia corrisposto relativo premio, l'Impresa di Assicurazione indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi standard in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti conseguenti ad un danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, causato da un evento accidentale non espressamente escluso.</p> <p>Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.</p> <p>Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto tra le Parti che il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nei limiti d'indennizzo annui e previa detrazione per singolo sinistro, di quanto indicato nel dettaglio degli scoperti, franchigie e limiti d'indennizzo riportato in polizza.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue.

Esclusioni

Sono esclusi altresì i danni:

- ! di deperimento o logoramento, usura, ruggine, corrosione, incrostazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
- ! a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
- ! danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.
- ! dovuti a ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche, smarrimento in genere.

Sono comunque esclusi:

- ! i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica; non sono comunque indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per:
 - controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - riparazione e/o eliminazione dei danni, difetti e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne, salvo i danni di incendio, esplosione e scoppio;
 - aggiornamento tecnologico;
- ! i danni alle cose assicurate causati da fenomeno elettrico di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete di comunicazione telefonica o la rete di comunicazione dati qualora:
 - le apparecchiature assicurate non siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi contro i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido;
 - l'impianto elettrico che le alimenta e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
 - dal medesimo evento che ha causato il danno non risulti danneggiato un dispositivo di protezione contro i danni o disturbi elettrici, dedicato alle cose assicurate danneggiate, oppure non risulti danneggiato l'interruttore differenziale o altro elemento di protezione contro la sovratensione o la sovracorrente installati dopo il contatore dell'azienda distributrice dell'energia elettrica che alimenta l'impianto elettrico al quale sono collegate le cose assicurate.Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione di cui sopra, la franchigia prevista in polizza s'intende elevata al 35% fermo il minimo convenuto;
- ! danni alle cose assicurate in deposito, giacenza, immagazzinamento o che non siano collaudati e pronti all'uso cui sono destinati.

L'Impresa di Assicurazione non è obbligata per i danni:

- ! verificatisi in occasione di guerra e atti di guerra in genere (dichiarata e non), invasione, occupazione militare, guerre civili, usurpazione di potere, ribellione, rivoluzione, insurrezione o altri eventi simili, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, atti dolosi, salvo i danni di furto, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio a chiunque riferibili, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ! verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- ! danni, le spese, i costi, le perdite di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.

Danni da Furto

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti sopra indicati, per singolo sinistro, è applicato lo **scoperto** pari al 25% con il minimo della **franchigia** prevista in polizza.

Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempre che questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Franchigie/Limiti di indennizzo

Data la natura variabile delle attività e dei beni assicurati, a seconda della trattativa individuale intercorsa tra il Contraente e l'Impresa di Assicurazione, le singole garanzie possono prevedere specifiche franchigie e/o limiti di indennizzo che risulteranno dalla documentazione contrattuale sottoscritta da entrambe le Parti.

RIVALSA

L'Impresa di Assicurazioni ha facoltà di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del sinistro per le somme versate all'Assicurato a titolo di indennizzo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto
	Gestione da parte di altre imprese: Non previsto
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa di Assicurazione deve provvedere al pagamento entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro, l'Impresa di Assicurazione rimborsa, entro 30 giorni dall'efficacia dello stesso, la parte di premio netto di imposte, relativa al periodo di assicurazione non usufruito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In caso di contratto poliennale qualora l'Impresa di Assicurazione avesse applicato e valorizzato in polizza lo sconto per la durata poliennale, l'Assicurato potrà disdire il contratto solo se trascorso il quinquennio, con preavviso di 60 giorni, e comunque con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata
---------------	--

Sospensione	Sospensione dell'assicurazione per le cose assicurate danneggiate Avvenuto il sinistro, l'assicurazione per le cose danneggiate resta sospesa, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla loro riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
--------------------	--

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone giuridiche interessate ad avere una polizza personalizzata per tutelarsi dai danni materiali e diretti a impianti ed apparecchiature elettroniche, anche di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale, compresi guasti, incendio, furto e altri danni materiali non espressamente esclusi.

Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione**
La quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 18,6% sul premio imponibile – al netto delle imposte.
- **Costi di spesa di acquisizione e gestione**
Il costo trattenuto dall'Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di Assicurazione è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue:

Incendio	10,55%
Furto (Altri danni ai beni)	9,19%

 applicate sui premi imponibili – al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti o il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. - SERVIZIO RECLAMI Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano fax 02 2775.245 indirizzo e-mail: reclami.danni@aviva.com L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami presentati all'Impresa di Assicurazione con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pecivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

**Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie**

Arbitrato

In caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di Arbitrato. Le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

in tal caso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, essa mette a disposizione la quota di premio per il periodo di rischio non corso, esclusi l'imposta e ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 7 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Qualora trattasi di contratto poliennale con premio versato in unica soluzione, connesso a mutuo o finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso, l'Assicurato può richiedere l'annullamento anticipato della polizza; in questo caso la Società provvederà alla restituzione del rateo di premio imponibile, pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Società presterà la copertura assicurativa, a favore del nuovo beneficiario designato, fino alla naturale scadenza del contratto; dopo tale data, il rinnovo sarà annuale – salvo venga diversamente indicato - e la Società provvederà all'emissione della quietanza il cui premio verrà conteggiato riportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata; nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Art. 11 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, **collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate**, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) **causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei Rappresentanti Legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;**
- b) **di deperimento o logoramento, usura, ruggine, corrosione, incrostazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;**
- c) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o venditore delle cose assicurate;**
- d) **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi e collaudo non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;**
- e) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate.**
- f) **causati da difetti già esistenti e/o noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza o dell'inserimento in garanzia delle cose assicurate indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;**
- g) **a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;**
- h) **ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;**
- i) **i danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.**
- j) **dovuti a ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche, smarrimento in genere;**
- k) **verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;**

Sono comunque esclusi

- l) **i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica; non sono comunque indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per:**
 - **controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;**
 - **eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
 - **riparazione e/o eliminazione dei danni, difetti e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne, salvo i danni di incendio, esplosione e scoppio;**
 - **aggiornamento tecnologico.**
- m) **i danni alle cose assicurate causati da fenomeno elettrico di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete di comunicazione telefonica o la rete di comunicazione dati qualora:**
 - **le apparecchiature assicurate non siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi contro i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido;**
 - **l'impianto elettrico che le alimenta e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;**
 - **dal medesimo evento che ha causato il danno non risulti danneggiato un dispositivo di protezione contro i danni o disturbi elettrici, dedicato alle cose assicurate danneggiate, oppure non risulti danneggiato l'interruttore differenziale o altro elemento di protezione contro la sovratensione o la sovracorrente installati dopo il contatore dell'azienda distributrice dell'energia elettrica che alimenta l'impianto elettrico al quale sono collegate le cose assicurate;**

Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione di cui sopra, la franchigia prevista in polizza s'intende elevata al 35% fermo il minimo convenuto.

- n) I danni alle cose assicurate in deposito, giacenza, immagazzinamento o che non siano collaudati e pronti all'uso cui sono destinati.

La Società non è obbligata per i danni:

- o) verificatisi in occasione di guerra e atti di guerra in genere (dichiarata e non), invasione, occupazione militare, guerre civili, usurpazione di potere, ribellione, rivoluzione, insurrezione o altri eventi similari, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, atti dolosi, salvo i danni di furto, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio a chiunque riferibili, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- p) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- q) indiretti da qualsiasi causa originati;
- r) i danni, le spese, i costi, le perdite di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
La presente esclusione non pregiudica l'indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

Art. 13 - Delimitazioni di garanzia

a) Danni da furto

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

1) violandone le difese esterne mediante:

- a) rottura, scasso;
- b) uso fraudolento di chiavi false, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- c) uso di chiavi autentiche sottratte o smarrite, semprechè sia stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 24,00 ore dalla data di sottrazione o smarrimento, fermo restando che la garanzia sarà operante entro il termine massimo di 2 giorni dalla data della denuncia;

2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti sopra indicati, per singolo sinistro, è applicato lo scoperto pari al 25% con il minimo della franchigia prevista in polizza.

b) Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e semprechè questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

c) Sospensione dell'assicurazione per le cose assicurate danneggiate

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione per le cose danneggiate resta sospesa, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla loro riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 14 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelli tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 Codice Civile
- c) in caso di furto, rapina o di altro sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società:

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo diritto ed indennità alcuna; la Società riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificata, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

In caso di disaccordo, purchè prima che le parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa le Parti possono rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 18 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente e l'Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'art. 15;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 19 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo come ad A)

2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'Art. 15, comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1), defalcato dell'importo stimato come a B) 2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 3), defalcato dell'importo stimato come a B) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 – B2 oppure B3 – B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

Art. 20 - Valore assicurabile – Assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse maggiorata del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata così maggiorata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Il Contraente o l'Assicurato deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verificano aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.

Art. 21 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare nel corso dell'annualità assicurativa per ciascuna cosa assicurata, somma maggiore di quella rispettivamente assicurata al netto della franchigia.

Art. 22 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 23 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 24 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 25 – Pagamento dell'indennizzo – Franchigia

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12 a).

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione e nei limiti di quanto indicato nel dettaglio degli scoperti, franchigie e limiti d'indennizzo riportato in polizza

CONDIZIONI PARTICOLARI

Operanti se espressamente richiamate con la citazione dei numeri che le contraddistinguono

1) Enti assicurati (Assicurazione globale)

Il Contraente dichiara e la Società prende atto, che con la presente polizza viene assicurato nel suo complesso l'insieme delle apparecchiature elettroniche del tipo precisato alle partite assicurate indicate in polizza, installate e presenti all'interno dei locali sopra indicati, il cui valore singolo è riportato dalle scritture contabili dell'Assicurato.

Il Contraente viene dispensato dall'obbligo di comunicare le variazioni delle apparecchiature elettroniche oggetto delle partite, quando il valore complessivo delle stesse non ne modifica l'importo assicurato o la tipologia.

2) Impianti ed apparecchi per diagnosi e la terapia con raggi energetici

Qualora con la presente polizza siano assicurati impianti ed apparecchi per diagnosi e la terapia con raggi energetici, ad integrazione dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni verificatisi in conseguenza di campi di energia.

3) Impianti ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria

Qualora tra le cose assicurate siano compresi Impianti ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria, ad integrazione dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Esclusioni", la Società non risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini della presente polizza all'impianto o all'apparecchiatura assicurati.

4) Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga dell'Art. 12) comma o) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, sequestri, di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.

Ferme restando le altre esclusioni dell'Art. 12) comma o) sopra menzionato, sono comunque esclusi i danni avvenuti nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata, nonché i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati di durata superiore a cinque giorni consecutivi.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto tra le Parti che il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nei limiti d'indennizzo annui e previa detrazione per singolo sinistro, di quanto indicato nel dettaglio degli scoperti, franchigie e limiti d'indennizzo riportato in polizza.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società questa provvederà al rimborso delle parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare.

5) Terremoto

A parziale deroga dell'Art. 12) comma k) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, **intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.**

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un corso di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismica più vicina.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto tra le Parti che il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nei limiti d'indennizzo annui e previa detrazione per singolo sinistro, di quanto indicato nel dettaglio degli scoperti, franchigie e limiti d'indennizzo riportato in polizza.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società questa provvederà al rimborso della parte di premio relativo pagata e non goduta relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare.

6) Maggiori costi

Qualora assicurati in polizza con specifica partita e sia corrisposto relativo premio, in caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, **che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate**, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi distrutti, danneggiati o sottratti.

Ai fine della presente garanzia, resta convenuto quanto segue:.

- I. Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- II. **Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.**
- III. **La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo.**
La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
- IV. **A parziale deroga dell'Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o telefax.**
Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma o telex di notifica.

7) Supporti di dati

Qualora assicurati in polizza con specifica partita e sia corrisposto relativo premio, **la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa con esclusione dei dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato, causati da un sinistro indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione**

Non sono indennizzabili i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e da cestinatura per svista.

Per "supporti di dati" s'intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni elaborabili da apparecchiature elettroniche. Per "dati" s'intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti fisici per la memorizzazione dei dati con esclusione dei dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A parziale deroga dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o telefax.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto tra le Parti che il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nei limiti d'indennizzo annui e previa detrazione per singolo sinistro, di quanto indicato nel dettaglio degli scoperti, franchigie e limiti d'indennizzo riportato in polizza.

8) Programmi standard in licenza d'uso

Qualora assicurati in polizza con specifica partita e sia corrisposto relativo premio, la Società indennizza i **costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi standard in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti** conseguenti ad un danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, **causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore delle cose assicurate al momento del sinistro si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzo di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo nuovo).

Se il valore di riacquisto a nuovo dei programmi standard in licenza d'uso assicurati eccede al momento del sinistro la somma per gli stessi assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A parziale deroga dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato o il Contraente deve immediatamente comunicare alla Società i danni ai programmi in licenza d'uso mediante telegramma o telefax.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto tra le Parti che il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nei limiti d'indennizzo annui e previa detrazione per singolo sinistro, di quanto indicato nel dettaglio degli scoperti, franchigie e limiti d'indennizzo riportato in polizza.

SPAZIO NON SCRITTO

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

RELATIVAMENTE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse dell'Assicurato/Locatore.

COSE ASSICURATE

Le apparecchiature elettroniche identificate in polizza.

DANNO INDENNIZZABILE

l'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società.

FRANCHIGIA

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel caso esso coincide con la durata del contratto.

POLIZZA O CONTRATTO

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

La percentuale del danno indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA'

Aviva Italia S.p.A.

RELATIVAMENTE ALLA POLIZZA ELETTRONICA

APPARECCHIATURA ELETTRONICA

Sistemi elettronici di elaborazione di dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer, mini elaboratori, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, comprese eventuali apparecchiature ausiliarie, fotocopiatrici, macchine per scrivere e da calcolo, registratori di cassa, telefoni e centralini telefonici, telefax, telex, ed altre simile apparecchiature d'ufficio (esclusi telefoni cellulari, apparecchiature fotografiche e video camere).

CONDUTTORI ESTERNI

L'insieme dei cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

Accordo contrattuale scritto fra il Contraente/Assicurato ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazioni dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e mano d'opera) non determinati da cause esterne.

DATI

L'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti fisici per la memorizzazione dei dati con esclusione dei dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

COPIE DI SICUREZZA

Copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, su microfilm e simili, conservate in edificio separato, prodotte con la frequenza indicata in polizza, e contenenti la versione aggiornata dei dati, le procedure originali, i programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

SUPPORTO DATI

il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione delle informazioni elaborabili da apparecchiature elettroniche.

PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D'USO

Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti dati.

PROGRAMMI DELL'UTENTE

Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

PROCEDURA

La sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.

INCENDIO: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.**

INCOMBUSTIBILITÀ: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

FURTO

L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

SERRAMENTO

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

VETRO ANTISFONDAMENTO:

Manufatto in grado di ostacolare, i tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti, come mazze, picconi, spranghe e simili.

Detto manufatto deve essere costituito da:

- a) vetro stratificato, rispondente alle caratteristiche costruttive e di resistenza previste dalla normativa UNI 9186 in modo da ottenere una lastra massiccia di unico spessore totale costituita da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro e per l'intera superficie, uno strato di materiale plastico.
- b) lastra di unico strato di materiale sintetico (Plexiglass, Pvc, Lexan, Macrolon) di spessore non inferiore a 6mm

MEZZI DI CHIUSURA

Manufatti e congegni di chiusura atti a difendere per tutta la loro estensione ogni apertura verso l'esterno (vani di transito, d'illuminazione ed aerazione) dei locali contenenti le cose assicurate ed aventi caratteristiche minime rispondenti a quanto descritto all'art. 13 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazioni.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al "momento del sinistro" eccede le somme assicurate.

AREA CLIENTI **MyAviva**



Pochi click per essere sempre aggiornato,
quando e dove vuoi.

Attiva subito il tuo account su **www.aviva.it**
e **accedi alla tua area personale** dove potrai trovare:



Le coperture assicurative
in essere



Lo stato dei pagamenti
e le relative scadenze



Le condizioni contrattuali
e i documenti di polizza



...il monitoraggio
dei tuoi sinistri

Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005